



IMPOSTE SUL REDDITO

Torna la tassazione proporzionale per i soggetti Irpefdi **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

 **Master Breve**

Percorso formativo in abbonamento per
l'aggiornamento del **Commercialista**
[Scopri l'edizione 2025/2026 >>](#)



L'[articolo 5, L. 111/2023](#) (c.d. legge delega per la riforma del sistema fiscale), ripropone la **tassazione proporzionale per i redditi d'impresa** prodotti da soggetti Irpef in **regime di contabilità ordinaria**. Pertanto, il Legislatore delegato dovrà inserire, nel nostro ordinamento, la possibilità per le **imprese individuali e le società di persone commerciali** di **optare per lo stesso regime** di tassazione oggi in essere per i soggetti Ires, ossia **con aliquota del 24%**.

Attualmente, le imprese individuali e le società di persone determinano il proprio reddito d'impresa e sottopongono lo stesso alla **tassazione progressiva Irpef** (imputandolo ai soci nel caso delle società personali o facendolo concorrere alla formazione del reddito complessivo per le imprese individuali), ma **non assumono immediata rilevanza i prelievi del titolare** o dei soci eseguiti nel corso del periodo d'imposta.

Con la riforma fiscale, ferma restando la tassazione tradizionale, si prova a riproporre l'analogo regime (che la legge di bilancio del 2017 tentò di introdurre con l'[articolo 55-bis Tuir](#)) e abrogato, prima di vedere la luce, con la legge di bilancio del 2019.

Come si legge nella relazione illustrativa alla legge delega, la possibilità di **applicare la tassazione proporzionale** ha lo scopo "*uniformare il trattamento fiscale delle imprese individuali e delle società di persone con quello riservato alle società di capitali*".

In altre parole, si vorrebbe rendere **neutra, ai fini fiscali, la scelta del soggetto con cui intraprendere un'attività d'impresa**, consentendo la medesima tassazione delle attività d'impresa svolte da imprese individuali, società di persone e società di capitali.

Pertanto, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria **potranno optare per l'applicazione di un'imposta proporzionale del 24% sul reddito d'impresa**, evitando l'imputazione per trasparenza ai soci della quota di reddito, che **rimarrebbe esclusa dalla formazione del reddito complessivo**.

A fare da contraltare è previsto che **assumono rilievo**, ai fini della partecipazione del reddito

complessivo, **l'utile prelevato dall'imprenditore individuale** o distribuito ai soci *"fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale"*, così come stabilito dall'[articolo 5, comma 1, lett. g\), L. 111/2023](#). Pertanto, all'atto della **percezione da parte dell'imprenditore** o del socio l'utile è soggetto ad **imposta progressiva Irpef**, scomputando dalla stessa **l'imposta proporzionale in precedenza pagata dal soggetto passivo** (impresa o società di persone).

Sarà compito dei decreti delegati attuativi **stabilire le modalità ed i termini di esercizio e durata dell'opzione**, così come la **possibilità di rinnovo** della stessa.

Altra importante questione da disciplinare riguarda **il regime di gestione delle perdite**, sia per quelle maturate in esercizi antecedenti all'efficacia dell'opzione, sia per quelle maturate in costanza di applicazione dell'imposta proporzionale.

Inoltre, laddove l'intenzione del legislatore è di rendere effettivamente neutra ai fini fiscali la scelta del soggetto con cui svolgere l'attività d'impresa, si deve coordinare la previsione in questione con l'[articolo 6, comma 1, lett. a\), L. 111/2023](#), che prevede la **riduzione dell'aliquota Ires qualora gli utili siano reinvestiti in investimenti qualificati ed in nuove assunzioni**.

Tale possibilità dovrebbe essere **concessa anche alle imprese individuali** ed alle società di persone per i periodi d'imposta in cui **hanno applicato la tassazione proporzionale**.

Come anticipato, **sono esclusi** dalla possibilità di applicare la tassazione proporzionale **le imprese e le società di persone in regime di contabilità semplificata**, per le quali resta ferma:

- la **determinazione del reddito con il principio "improntato" alla cassa** e;
- la **confluenza del reddito d'impresa nel reddito complessivo dell'imprenditore individuale** o dei soci, ai quali **è stato imputato il reddito per trasparenza**.